

Consorzio BIM Chiese Provincia di Trento

Rep. .../AP

**CONVENZIONE PER LA COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEL
CONSORZIO BIM CHIESE IN FAVORE DELLA SCUOLA MUSICALE
DELLE GIUDICARIE. QUINQUENNIO 2025-2029**

Tra i signori

- **Claudio Cortella**, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Chiese con sede a Borgo Chiese (TN) in via Oreste Baratieri, 11, C.F. 86001190221 e P.IVA 01700220229, autorizzato alla sottoscrizione giusta mandato dell'Assemblea, di seguito individuato come *Consorzio BIM*;
- **Margherita Cogo**, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente della Scuola Musicale Giudicarie, soc. Cooperativa, sita in Via Mons. Donato Perli, 2 – 38079 TIONE DI TRENTO - TN, C.F. e P.IVA 02082260221 e nr. iscrizione al registro imprese 02082260221, iscrizione all'Albo Nazionale degli enti cooperativi n.A193308, autorizzata alla sottoscrizione della convenzione con deliberazione di seguito identificata con l'abbreviativo "*Scuola Musicale*".

PREMESSO CHE

- l'art. 2 dello statuto consortile stabilisce che il Consorzio deve perseguire lo scopo di contribuire al progresso economico e sociale delle popolazioni del territorio del Bacino Imbrifero Montano del Chiese;
- il regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio consorziale consortile, nella versione vigente, prevede all'art. 3bis "Contributi e/o trasferimenti a enti ed istituzioni" la facoltà di deliberare contributi o trasferimenti in favore di enti e/o istituzioni pubbliche e/o private a sostegno dell'attività ordinaria svolta dall'ente ovvero di interventi straordinari adeguatamente

documentati, il cui fine statutario consista nell'erogazione di servizi essenziali ed indispensabili. Prevede inoltre la facoltà di stipulare convenzioni o aderire ad accordi di programma con altri enti pubblici territoriali finalizzati al perseguimento di un interesse pubblico coerente con le finalità previste dallo statuto consortile;

- la strategia operativa assunta dall'amministrazione consortile e tradotta nel piano esecutivo di gestione – piano della performance 2022-2024 adottato con deliberazione di Consiglio Direttivo nr. 28 dd. 7 giugno 2022 consiste nell'instaurare rapporti e collaborazioni enti e/o istituzioni pubbliche e/o private il cui fine statutario consista nell'erogazione di servizi essenziali ovvero nel perseguimento di un interesse pubblico;
- la cultura e la musica sono aspetti della vita individuale e di comunità che assumono un rilievo cruciale nelle dinamiche di relazione sociale e che indubbiamente contribuiscono al progresso economico e sociale locale ed alla creazione di dinamiche culturali, sociali ed economiche virtuose.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il Consorzio BIM Chiese si impegna a concedere un contributo economico-finanziario in favore della Scuola Musicale Giudicarie SMG finalizzato ad assicurare il supporto all'attività ordinaria annuale ed il sostegno e l'incentivazione alla programmazione di interventi di natura formativo-educativa a favore delle scuole materne non parificate presenti sul territorio di competenza del Consorzio BIM Chiese. In particolare il Consorzio BIM Chiese intende assicurare massima attenzione alle attività di formazione nell'ambito della didattica inclusiva ed agli alunni e studenti che manifestano bisogni educativi speciali.

ART. 2 – CONTRIBUTO PER IL CONTENIMENTO DELLA POLITICA

TARIFFARIA

Il Consorzio BIM Chiese, in rappresentanza dei Comuni suoi soci, intende assicurare alla Scuola Musicale un finanziamento economico finalizzato al sostegno della politica tariffaria e conseguente contenimento del costo di frequenza a beneficio degli allievi provenienti dai Comuni aderenti al Consorzio BIM Chiese. Con tale intervento economico il Consorzio BIM intende contribuire ad assicurare alla Scuola Musicale adeguati ed idonei mezzi finanziari per assicurarne lo svolgimento dell'attività ordinaria secondo i principi dell'efficienza, economicità e del buon funzionamento.

Il Consorzio BIM Chiese con questo contributo intende assicurare un indiretto sostegno economico-finanziario alle famiglie concorrendo alla riduzione delle tariffe di iscrizione, favorendo la partecipazione alla crescita individuale ed allo sviluppo della personalità.

ART. 3 – PROGETTO MUSICA-GIOCANDO

Il contributo a sostegno del progetto musicale persegue la finalità di incentivare la realizzazione del progetto di “Musica Giocando” in favore delle scuole dell’infanzia non parificate presenti sul territorio consortile.

Il progetto si pone la finalità di rendere disponibile a tutti i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia un percorso continuativo di educazione al suono, alla musica ed al movimento, attraverso cui esprimersi con versatilità e spontaneità in attività che integrano il canto, il movimento, l’ascolto e la pratica con lo strumentario didattico.

ART. 4 – PROGETTO DIDATTICA INCLUSIVA E BISOGNI

EDUCATIVI SPECIALI

Il contributo a sostegno della didattica inclusiva mira ad assicurare le risorse finanziarie necessarie per assicurare che coloro i quali manifestano bisogni educativi speciali possano beneficiare della formazione musicale. Il Consorzio BIM Chiese con questo contributo mira a favorire l’inclusione e le

pari opportunità, lo sviluppo delle competenze individuali e relazionali degli allievi necessitanti maggiore supporto, nella consapevolezza che l'espressione artistica in genere, e quella musicale in particolare, concorre allo sviluppo armonioso del singolo individuo e della comunità intera.

ART. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di 5 anni da intendersi in relazione agli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030.

La presente convenzione non ammette proroga o rinnovo tacito.

ART. 6 - IMPORTO DEL FINANZIAMENTO

Il fondo di dotazione in favore della Scuola Musicale Giudicarie per le annualità dal 2025 al 2029 compreso, posto a carico del bilancio di previsione del Consorzio BIM Chiese è pari ad Euro 31.000.- annui, per complessivi Euro 155.000.- (centocinquantacinquemila). Gli stanziamenti così assegnati rimangono costanti per tutta la durata della convenzione.

ART. 7 – RICHIESTA DEL CONTRIBUTO ANNUALE

Entro il mese di novembre la Scuola Musicale dovrà presentare al Consorzio BIM Chiese apposita dichiarazione in forma di autocertificazione sotto- scritta dal legale rappresentante, redatta in modalità digitale e trasmessa tramite PEC, contenente la quantificazione del contributo economico richiesto per l'anno scolastico che inizia nel medesimo anno solare, tenendo di- stinti gli interventi di politica tariffaria e progetto musicale.

La richiesta di finanziamento relativa al sostegno della politica tariffaria di cui all'art. 2 dovrà essere corredata da un bilancio di previsione preliminare dal quale si evincano le entrate e le uscite che si prevede di sostenere, che permetta di desumere in modo specifico l'incidenza che il contributo economico produce sul contenimento delle tariffe poste a carico degli allievi resi-

denti nel territorio del Consorzio BIM Chiese.

La richiesta di finanziamento relativa al sostegno del progetto musicale di cui all'art. 3 ed a sostegno della didattica inclusiva e bisogni educativi speciali di cui all'art. 4 può essere oggetto anche di programmazione triennale.

La dichiarazione relativa alla previsione di spesa del contributo spettante per l'anno scolastico di riferimento non potrà recare un importo complessivo superiore allo stanziamento approvato, per ciascuna annualità.

La richiesta di finanziamento annuale presentata con la dichiarazione resa in forma di autocertificazione è oggetto di approvazione con determinazione del dirigente competente.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione, in caso di non conformità della dichiarazione con quanto previsto dal presente articolo, ovvero in caso di infruttuoso tentativo di contraddittorio conciliativo, il contributo non potrà essere concesso. Tale decisione sarà assunta in forma di determinazione del dirigente competente. Le relative somme stanziate e non validamente richieste per l'anno scolastico di riferimento saranno mantenute in disponibilità in aggiunta alle somme stanziate per l'anno scolastico successivo. Alla scadenza della convenzione le somme assegnate e non richieste saranno oggetto di economia.

Art. 8 – FLESSIBILITÀ DEL PIANO DI RIPARTO

E' ammessa la possibilità di presentare richiesta annuale di assegnazione del contributo in misura inferiore rispetto allo stanziamento massimo previsto. In tal caso, la Scuola Musicale Giudicarie potrà presentare nelle annualità successive una richiesta di assegnazione del contributo cumulativa dell'importo spettante per l'annualità, maggiorato delle somme assegnate e non richieste nell'annualità precedente, fatta salva la necessità di

rendicontazione dell'effettiva spesa sostenuta.

Tale richiesta è oggetto di approvazione con determinazione del dirigente competente.

ART. 9 – MODIFICA DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

E' ammessa la possibilità di apportare modifiche alla domanda di contributo annuale già presentata sia nel contenuto che nell'importo. Tali modifiche devono essere approvate con determinazione del dirigente competente.

Eventuali spese impreviste che insorgano in data successiva alla presentazione della domanda di contributo annuale potranno essere motivo di integrazione o modificazione della domanda già presentata entro i limiti dell'importo complessivo assegnato per ciascuna annualità.

ART. 10 – ACCONTI

In attuazione di quanto previsto dall'art. 12 del regolamento consortile per la concessione di contributi economici, potrà essere concesso un acconto fino alla concorrenza dell'80% del contributo richiesto ai sensi dell'art. 8. Tale richiesta dovrà essere motivata con esibizione di idonei documenti giustificativi della spesa da sostenere e relativi alle voci di spesa ammesse a contribuzione.

ART. 11 – RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

Ai fini della liquidazione del contributo, ovvero del saldo qualora vi sia stato l'acconto, è fatto obbligo alla Scuola Musicale di presentare idonea documentazione dimostrativa delle spese effettivamente sostenute e rientranti tra quelle indicate nella dichiarazione di richiesta del contributo annuale entro i 6 mesi successivi alla chiusura dell'anno scolastico a cui il contributo da rendicontare si riferisce.

Al fine di rendere trasparenti e tracciabili tutte le operazioni finanziarie

connesse alla realizzazione della presente convenzione, sono ammessi esclusivamente pagamenti sostenuti e comprovati da fatture intestati al soggetto beneficiario ed effettuati tramite bonifico bancario o postale.

Se dal rendiconto emerge un disavanzo inferiore a quello preventivato, il contributo viene liquidato in misura corrispondente alla documentazione di spesa prodotta e la somma rimanente costituisce credito esigibile nell'annualità successiva, in aggiunta al finanziamento spettante per l'annualità medesima.

ART. 12 – SPESE NON AMMISSIBILI

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 del vigente regolamento consortile per la concessione dei contributi economici, richiamato nella premessa narrativa, non sono considerate ammissibili le seguenti spese: spese di rappresentanza, pranzi, cene, buffet rivolti esclusivamente agli associati e simpatizzanti, interessi passivi, di mora e sanzioni pecuniarie di qualunque natura, risarcimenti danno e spese legali, quote associative, spese di beneficenza e tutte le spese non documentate o non documentabili.

ART. 13 – RENDICONTAZIONE QUALITATIVA

Al fine di poter esprimere valutazioni in termini di efficacia dell'intervento economico previsto dalla presente convenzione, e per valutare la corrispondenza dell'offerta progettuale al bisogno dell'utenza beneficiaria del contributo, la Scuola Musicale dovrà presentare una rendicontazione qualitativa che permetta di riscontrare il gradimento dei destinatari dell'intervento.

ART. 14 - PROROGA E SOSPENSIONE DEI TERMINI

Si richiamano espressamente le disposizioni contenute nell'art. 14bis del

regolamento per la concessione di contributi economici e del patrocinio consorziale vigente.

ART. 15 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti rinviano alle norme del regolamento per l'assegnazione di contributi economici e del patrocinio consorziale vigente.

ART. 16 - FORME DI CONSULTAZIONE

I rapporti di consultazione tra i sottoscrittori della presente convenzione relativi all'esecuzione, alla composizione di eventuali divergenze ovvero per la disciplina degli aspetti organizzativi vengono intrattenuti e decisi dai legali rappresentanti degli enti o loro delegati.

Assiste con funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica il direttore consortile, qualora invitato a partecipare dal Presidente del Consorzio.

ART. 17 – RECESSO

Ciascun ente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione con istanza adottata con delibera dell'organo competente trasmessa via PEC.

Il recesso decorrerà dall'anno finanziario (e quindi anno scolastico) successivo all'adozione di tale deliberazione.

ART. 18 - MODIFICA DELLA CONVENZIONE

La convenzione potrà essere modificata consensualmente con provvedimento adottato dall'organo competente da parte degli enti aderenti.

ART. 19 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti aderenti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria attuando le forme di consultazione di cui all'articolo 13, predisponendo eventualmente una

relazione congiunta inerente alla soluzione concordata da comunicare all'ente gestore/assemblea.

Per le eventuali controversie che dovessero non trovare soluzione condivisa ai sensi del comma 1 è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è il Consorzio BIM Chiese e la Scuola Musicale equiparate sottoscritte della convenzione sono tenute al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016.

Non ravvisandosi i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, i legali rappresentanti delle rispettive scuole dell'infanzia sottoscritte della convenzione non sono nominati Responsabile del trattamento dei dati esterno, in quanto hanno già l'autonoma titolarità di responsabile del trattamento propria del ruolo rappresentativo della scuola dell'infanzia.

Per quanto qui non disposto si rinvia all'art. 20 del regolamento per la concessione di contributi economici e del patrocinio consorziale già citato nella presente convenzione.

Art. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI CONTRATTUALI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrattuale è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

ART. 22 – IMPOSTE E TASSE

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo in misura fissa pari ad Euro 16,00 per ogni foglio ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Tariffa, Parte I, Allegato "A" del Dpr 26.10.1972 n.642 nel testo vigente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi

dell'art. 5, comma 2, e della tariffa parte II – art. 1 lett.b) del DPR 131/1986.

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE

La data del presente contratto coincide con l'ultima di sottoscrizione apposta in formato digitale.

Letto e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2bis della

Legge n. 241/1990 e s.m.

Consorzio dei comuni del Bacino Imbrifero Montano del Chiese

Legale rappresentante - Claudio Cortella

Scuola Musicale Giudicarie

Legale rappresentante - Margherita Cogo